

**Avv. Giuseppe Minissale**  
via Dogali 1/A is. 222  
98122 Messina  
tel./fax 090711758  
avvocatogiuseppeminissale@pec.it

Tribunale di Messina - Sez. Lavoro

**Ricorso ex art. 700 cpc con istanza di notificazione ex**

**art. 151 cpc**

Il prof. **Maurizio Marino**, nato a Messina, il 31.05.1975, ivi  
residente, Via Risorgimento n. 265,  
c.f.:MRNMRZ75E31F158H, rappresentato e difeso dall'avv.  
Giuseppe Minissale (MNSGPP74L10F158T) e presso lo stesso  
elettivamente domiciliato in Messina, via Dogali n. 1/A,  
avvocatogiuseppeminissale@pec.it, giusta procura che si  
deposita in foglio separato in una al presente atto

**contro**

**Ministero dell'Istruzione**, in persona del legale  
rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Viale  
Trastevere, 76/A, nonché gli Uffici Periferici coinvolti, tutti  
domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato  
di Messina, via dei Mille, 65,  
ads.me@mailcert.avvocaturastato.it

**Premesso**

1. Il ricorrente è stato assunto nell'anno 2015, con  
decorrenza giuridica dall'01.09.2015 (**doc. 1**), quale docente  
di scuola secondaria di II Grado classe di concorso A045 (già  
A017) discipline economico-aziendali posto di sostegno, con  
contratto a tempo indeterminato dal Ministero resistente con  
sede di titolarità presso l'IIS Galilei-Luxemburg di Milano;

2. Per il corrente anno scolastico 2020/2021, lo stesso ha ottenuto l'assegnazione provvisoria presso il liceo scientifico "Seguenza" di Messina (**doc. 2**);
3. con ordinanza n. 106 del 29.03.2021 (**doc. 3**), è stata disciplinata la mobilità del personale docente in applicazione del CCNI sottoscritto il 06.03.2019 (**doc. 4**);
4. secondo la tempistica indicata, il ricorrente ha inoltrato domanda di mobilità (**doc. 5**), sia per i posti di sostegno che per i comuni, indicando 8 scuole, 5 distretti ed il comune e la provincia di residenza, specificando, giusta allegati all'istanza (**doc. 6**) di avere diritto di precedenza ex art. 21 l. 104/92, in qualità di lavoratore portatrice di handicap con riduzione della capacità lavorativa nella misura del 67% come riconosciuto in sede giudiziale;
5. all'esito della convalida (**doc. 7**), l'Ufficio incaricato dell'esame, ha illegittimamente eliminato la precedenza indicata dal docente;
6. il reclamo avanzato nell'immediatezza (**doc. 8**), è rimasto privo di riscontro;
7. in ragione dell'illegittima discriminazione del soggetto disabile, il prof. Marino non ha ottenuto il movimento richiesto (**doc. 9**), sebbene dai bollettini risultassero disponibilità e altri colleghi sena precedenza abbiano ottenuto il movimento verso la provincia di Messina (**docc.**

**10-11).**

Non v'è dubbio, pertanto, che il ricorrente, laddove avesse partecipato con precedenza alle operazioni quale soggetto, prima che lavoratore, svantaggiato, avrebbe ottenuto il movimento auspicato ed invece, in spregio ai basilari principi del nostro ordinamento giuridico, lo stesso sarà costretto a rimanere a Milano una volta spirato il termine per l'assegnazione annuale previsto per il prossimo 31 agosto.

Nella fattispecie *de qua*, sussiste la giurisdizione ordinaria in quanto trattasi della fase esecutiva del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. Il provvedimento di cancellazione impugnato è atto di mera gestione della mobilità del personale scolastico in relazione a rapporti di lavoro già in essere e non costituisce atto di macro organizzazione. (Cass. Civ. SS.UU. sent. n. 8821/2018).

In applicazione del principio statuito dalla Suprema Corte con ordinanza n. 6458/18, la competenza territoriale rimane fissata presso l'adito Tribunale di Messina ove il docente svolge effettivo servizio.

### ***Fumus boni iuris***

Le ragioni di diritto per le quali il Giudicante dovrà ritenere fondata la domanda e sulle quali dovrà emettere il provvedimento che riterrà più idoneo ad assicurare gli effetti provvisori della decisione di merito, sono le seguenti.

## **1. Violazione di legge.**

La cancellazione della precedenza ex art. 21 dalla domanda di mobilità del docente è illegittima.

La disposizione contrattuale erroneamente applicata dall'Ufficio, infatti, confligge con norme primarie, nonché costituzionali e sovranazionali costituendo una discriminazione del lavoratore disabile (Corte di Giustizia, sent. del 04.07.2013 causa C-312/11) e, in ragione di ciò, dovrà essere disapplicata.

La direttiva europea 2000/78/CE, recepita in Italia con D. Lgs. 216/2003, seppur solo in parte, detta precise regole in materia di lavoratori e lavoratrici disabili che, come in questo caso, non possono essere discriminati, indirettamente o direttamente, dalle scelte dal datore di lavoro.

Impedire al ricorrente di partecipare con precedenza alle operazioni di mobilità rappresenta un illegittimo appesantimento della già grave situazione e non può essere tollerato.

Si appalesano violati, altresì, gli artt. 3 e 97 della Carta Costituzionale nella misura in cui si creano, all'interno della stessa categoria di docenti delle disparità di trattamento, senza tener conto delle specifiche personali, come nel caso che ci occupa.

Il lavoratore è stato illegittimamente discriminato dal datore di lavoro che gli ha causato pregiudizio il cui ristoro ci si riserva di rivendicarlo in separata sede di merito.

L'On.le Giudice adito, pertanto, dovrà disapplicare la detta norma pattizia riconoscendo il pieno diritto del docente alla partecipazione, con precedenza, alle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2021/22 in quanto soggetto con compromissione della capacità lavorativa superiore ai due terzi (**doc. 12**).

Con 47 punti e la precedenza, come risulta dai bollettini versati in atti (cfr. doc. 11), il prof. Marino, certamente, avrebbe ottenuto il movimento.

## **2. Riconoscimento della precedenza ex l. 104/92.**

L'odierno ricorrente, nella domanda modificata illegittimamente dall'ufficio, ha inserito il riconoscimento del diritto di precedenza previsto dall'art. 21 della legge 104/92, in quanto affetto da una disabilità personale; tale circostanza era ben nota all'Ufficio che già nelle pregresse mobilità gli ha riconosciuto detta precedenza salvo imporgli, oggi, la subordinazione del riconoscimento a non meglio precisate condizioni.

La condotta datoriale si pone, ancora una volta in aperta contraddizione con il disposto normativo della legge 104/92 e con il T.U. istruzione.

Addirittura paradossale è la circostanza che altri docenti che godono dei benefici ex art. 33 c. 5 e 7 legge 104 del 1992 abbiano ottenuto il movimento rischiesto....

La detta circostanza è addirittura confliggente con la Carta Costituzionale.

Oltre il danno la beffa!

I soggetti *caregiver* vengono preferiti ai disabili nelle operazioni di mobilità; ancora una volta si graduano le disabilità, ignorando la situazione reale della ricorrente.

Una simile condotta non dovrebbe trovare ingresso in alcuno stato di diritto dove il merito deve essere il fulcro intorno al quale ruotano le assunzioni della PA e non certo valorizzare le situazioni personali e/o familiari.

La legge 104/1992, esempio di intervento solidale e di vicinanza ai soggetti più deboli, prevede, correttamente, delle agevolazioni per i lavoratori disabili, mentre il MIUR ha negato una simile possibilità.

Il docente, a pieno titolo, reclama di poter essere trasferito all'esito delle operazioni di mobilità 2021/2022 giusta precedenza di legge, al fine di potersi avvicinare al comune e/o alla provincia di residenza, compiutamente indicato in domanda.

Con l'inizio del nuovo anno scolastico, in attesa di un temporaneo quanto non scontato movimento annuale, il prof.

Marino dovrà recarsi nuovamente a Milano con tutto ciò che questo comporta per un soggetto debole.

Imporre un simile “pellegrinaggio”, che si ripete da anni, risulta discriminatorio ed inaccettabile ponendo lo stesso nella non facile condizione di dover scegliere se continuare a lavorare in un contesto gravoso.

Soggetti appartenenti alla stessa categoria di lavoratori, operanti per lo stesso datore di lavoro, non possono ricevere trattamenti difformi privi di giustificazione.

Detto principio è stato più volte ribadito anche dalla CEDU.

Trattasi di un’ingiustificata ed illogica discriminazione operata all’interno della medesima categoria di docenti che hanno presentato domanda di mobilità.

È indiscutibile l’esigenza di dare un ordinato assetto dell’organizzazione amministrativa, ma questo non può comportare che qualsivoglia esigenza del datore di lavoro sia idonea a comprimere il diritto del disabile.

Invero, il diritto del dipendente ad ottenere il trasferimento ex art. 21 l. 104/92 non viene meno nel caso non si dia adeguata prova delle ragioni oggettive che rendono prevalente l’interesse organizzativo a trattenere il dipendente nell’attuale sede.

*“... spetta all’Amministrazione valutare l’istanza alla luce delle esigenze organizzative e di efficienza complessiva del servizio*

*ma, trattandosi di disposizioni rivolte a dare protezione a valori di rilievo costituzionale, ogni eventuale limitazione o restrizione nella relativa applicazione deve comunque essere espressamente dettata e congruamente motivata". Non solo è stato ribadito l'obbligo di congrua motivazione, ma cosa più importante "... sussistendone le condizioni di legge l'Amministrazione può condizionare detto trasferimento, solo provando il bisogno di corrispondere ad indeclinabili esigenze organizzative o di efficienza complessiva del servizio, esigenze che nel caso di specie non risultano ricorrere in quanto, parte datoriale ha confermato la disponibilità di posti presso le sedi indicate dalla ricorrente.*

Nel giudizio che oggi ci occupa si è optato, in maniera pregiudizievole, per elidere, senza alcuna ragione giustificatrice, la precedenza compiutamente indicata in domanda; ciò senza mai fornire alcuna motivazione, seppur richiesta.

È palese che il Ministero non ha mai svolto o comunque esternato alcuna valutazione di eventuali ragioni organizzative o operative interne tali da prevalere sull'interesse privato del lavoratore; né ha giustificato il proprio interesse a farlo permanere titolare in una sede così, semplicemente mortificando il suo diritto a partecipare, con precedenza, alle operazioni di mobilità.



L'operato del datore di lavoro è, pertanto, illegittimo in quanto ha privato il ricorrente, in maniera incostituzionale, di una garanzia prevista per legge a tutela di soggetti particolarmente vulnerabili.

L'art. 601 del d.l.vo n. 297/94 (T.U. in materia di istruzione) afferma che “gli articoli 21 e 33 della legge 104/92, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico” e che “le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità”; la medesima previsione è dettata dalla l. 107/2015 all'art. 1 c. 79.

È evidente che il CCNI, così come l'O.M., violino tutti quei principi e le norme che il legislatore ha inteso porre a tutela dei soggetti più deboli, negando l'imprescindibile diritto del ricorrente ad aspirare alla mobilità territoriale; si chiede, pertanto, l'applicazione di cui al disposto degli artt. 1339, 1418 e 1419 c.c..

Le finalità della citata norma sono il pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata, la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; la prevenzione e la rimozione delle condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana,

il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali; il perseguimento del recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, l'assicurazione di servizi e di prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata; la predisposizione di interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata; principi che nell'odierna vicenda risultano ripetutamente ignorati.

Dalla *ratio* e dal tenore letterale dell'art. 21 l. 104/92 si ricava la natura imperativa della norma per la quale non è necessaria un'esplicita previsione di inderogabilità.

Detta norma si configura, infatti, quale disposizione di una *lex specialis* rispetto alle norme di pari rango ovvero secondarie contenute nell'Ordinanza e nel CCNI e come tale non può ritenersi implicitamente abrogata neppure dalle norme successivamente intervenute in tema di collocazione del personale nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.

L'OM mobilità non può derogare alle norme pubblicistiche della l. 104/92 volte ad attuare i principi fondamentali di solidarietà sociale, costituzionalmente garantiti, che, nella

fattispecie in esame, si traducono nel diritto della persona affetta da handicap ad essere trasferita presso la provincia di Messina attese le disponibilità di posti, tenendo conto, in ogni caso della regolamentazione dell'onere della prova negativa di tale assunto in capo alla parte datoriale.

L'articolo 21 rappresenta una disposizione attuativa dei principi di solidarietà sociale previsti dalla Costituzione italiana (artt. 2, 3, 30, 32 e 38) che mira a favorire il benessere delle persone con disabilità grave nonché attuativa delle direttive europee in materia e le convenzioni internazionali di Nizza e New York.

Il rilievo, anche costituzionale, come evidenziato dagli interventi del Giudice delle Leggi in *subiecta materia*, dei diritti che l'art. 21 l. 104/1992 è diretto a tutelare, rende evidente che la norma in questione costituisce una norma imperativa, la cui violazione da parte di disposizioni contrattuali comporta la nullità di queste ultime ai sensi dell'art. 1418, 1° comma c.c. e, comunque la disapplicazione delle norme emanate in contrasto con i detti principi cardine.

Non v'è dubbio, pertanto, che il ricorrente avesse diritto alla partecipazione, con precedenza ex art. 21 l. 104/92, alle operazioni di mobilità docente per l'a.s. 2021/2022 ed al pedissequo trasferimento in una delle sedi vacanti

evidenziate nei bollettini ed assegnate ad altri colleghi in maniera illegittima.

È evidente il macroscopico errore in cui è incorso il Ministero, annullando la precedenza indicata dal prof. Marino.

La **disabilità** se c'è ed è provata *per tabulas* **vale sempre ed incondizionatamente** senza alcuna discriminazione.

Anche le norme europee, che trovano ingresso nello Stato Italiano a pieno titolo, tutelano e garantiscono chi, sebbene soggetto debole e svantaggiato, presti un'attività lavorativa.

Come già detto, il requisito dell'accertata gravità dell'*handicap* si compendia con un attento bilanciamento degli interessi contrapposti, tutti a copertura costituzionale: quello privato alla tutela dell'*handicap* e quello pubblico alla tutela delle esigenze organizzative della P.A..

Secondo la ricostruzione normativa operata, peraltro aderente alla posizione espressa dalla Corte Costituzionale, nel giudizio di contemperamento tra interessi contrapposti, deve concludersi che la prevalenza delle esigenze della particolare gravità della disabilità rispetto a quelle della Pubblica Amministrazione.

Nella fattispecie in esame, dunque, vista la documentazione versata in atti, e mai negata dalla PA datrice di lavoro, **al ricorrente deve essere attribuito il diritto di precedenza di cui all'art. 21 l. 104/92 ed al resistente ordinata**

**l'assegnazione di quest'ultimo ad una sede nella  
provincia di Messina secondo le preferenze indicate in  
domanda**

***Periculum in mora.***

La tutela ex art. 700 c.p.c. è applicabile al caso di specie.

L'annullamento della precedenza nelle operazioni di mobilità, operato unilateralmente ed illegittimamente dall'Ufficio, ha arrecato al docente un grave ed irreparabile nocumento, impedendogli l'agognato avvicinamento.

In ragione del mancato trasferimento, infatti, viene mortificata la professionalità del docente disabile ed operata un'inaccettabile discriminazione.

Ciò determina un pregiudizio "irreparabile" atteso che i relativi effetti lesivi stanno intaccando la sfera dei diritti personali e familiari, con innumerevoli disagi sia di ordine affettivo che sociale.

Nemmeno l'ottenimento di una sede in assegnazione temporanea, tra l'altro, potrebbe essere considerata soddisfattiva considerati gli interessi in gioco di natura personalissimi ed attinenti alla salute.

Per tale ragione si chiede fin d'ora che l'On.le Giudicante voglia valutare la pronunzia di un provvedimento cautelare anche inaudita altera parte al fine di tutelare i diritti del lavoratore disabile.

Per i suesposti motivi il prof. Maurizio Marino, come sopra rappresentato e difeso, chiede all'On.le Tribunale adito, in persona del Giudice designato, previ adempimenti di rito, l'accoglimento delle seguenti

### **Domande**

- a. pronunciare, anche *inaudita altera parte*, ogni provvedimento, anche interinale e provvisorio, ritenuto utile a consentire la partecipazione del prof. Marino alle operazioni di mobilità docenti per l'a.s. 2021/22 con riconoscimento della precedenza di cui all'art. 21 l. 104/92 ordinando il pedissequo trasferimento;
- b. in via d'urgenza, previa fissazione di un'udienza per la discussione con termine per la notifica, ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della precedenza ex art. 21 Legge 104/92;
- c. per l'effetto, dichiarare illegittimo il mancato trasferimento, con permanenza presso la provincia di Milano e ordinare l'assegnazione del docente, anche in sovrannumero presso il comune di Messina, ovvero in altro viciniore secondo le preferenze indicate in domanda;
- d. emettere, comunque, i provvedimenti che appaiano più idonei ad assicurare gli effetti provvisori della decisione di merito;
- e. con vittoria di spese e compensi di giudizio.

Si dichiara, ai sensi di legge, che il valore della presente controversia è indeterminabile; ai sensi dell'art. 37, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non è dovuto contributo unificato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 170 c.p.c., si dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni relative alla presente controversia via fax al numero 090711758 ovvero all'indirizzo di posta certificata [avvocatogiuseppeminissale@pec.it](mailto:avvocatogiuseppeminissale@pec.it).

Si allegano: 1) contratto di assunzione; 2) assegnazione provvisoria; 3) OM mobilità 2021; 4) CCNI 19-22; 5) domanda di mobilità 2021; 6) allegati domanda di mobilità; 7) domanda di trasferimento convalidata; 8) reclamo; 9) provvedimento di mancato trasferimento; 10-11) esiti trasferimenti provincia di Messina 2021; 12) documentazione invalidità.

Messina 15 giugno 2021

Avv. Giuseppe Minissale

Tribunale di Messina – Sez. Lavoro

**Istanza per la determinazione delle modalità della  
notifica ex art. 151 cpc**

Il prof. **Maurizio Marino**, rappresentato e difeso come in atti,  
giusta mandato a margine del ricorso sopra trascritto,

**premesse che**

- Il ricorso ha per oggetto la contestazione degli esiti delle operazioni di mobilità territoriale docenti per l'a. s. 2021/2022 per le classi di concorso A045 e Sostegno (HH);
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che hanno ottenuto un trasferimento verso la provincia di Messina i quali, in caso di accoglimento delle domande spiegate in ricorso, potrebbero risultare scavalcati dal ricorrente.

**Rilevato che**

- La notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe oltremodo gravosa atteso l'alto numero di controinteressati e la correlata difficoltà di reperirne i dati anagrafici completi e arrecherebbe un ingiusto pregiudizio per il ricorrente attese le ragioni cautelari sottese al ricorso;



- ai sensi dell'art. 150, comma primo, del codice di procedura civile "Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami".

Considerato che

- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;

- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]";

- anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un'intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari

e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in quanto il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami potrà/dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un "sunto" non possano trarsi serie previsioni sull'esito della lite;

- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per il prof. Marino;

- già l'art. 12 della L.21 luglio 2000, n. 205, seppur successivamente abrogato con l'entrata in vigore del D. Lgs. 104/2010, nuovo codice del processo amministrativo, aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

- il TAR Lazio, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di

amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (fra tutte, Ord. TAR Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09);

- anche i Tribunali di Milano, Genova, Alba e Messina con provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “[...] *l’urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un’area tematica sul sito istituzionale)* giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l’art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l’ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell’ordinanza stessa nell’apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell’Ufficio regionale per la Liguria [...]” (Trib. di Genova, Sez. Lavoro, ord. dell’01.09.11).

- Tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tutto ciò premesso e ritenuto, il prof. Maurizio Marino, come sopra rappresentato e difeso

**chiede**

che codesto On.le Giudicante, in persona del Giudice incaricato, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U., voglia autorizzare la notificazione del ricorso:

- 1) quanto ai controinteressati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR all'uopo destinato (<https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-notifica>);
- 2) quanto alle amministrazioni convenute, mediante consegna di copia all'Avvocatura distrettuale dello Stato, ovvero ai sensi della legge 53 del 1994 a mezzo posta elettronica certificata.

Messina 15 giugno 2021

Avv. Giuseppe Minissale